



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00936/2023

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2023, presentato, in data 28 luglio 2023, dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla suddetta ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del "*Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B*", come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE  
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma, in data 10 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face